



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 92 del 31/05/2024

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: **DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTI NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE PER LA STAGIONE ESTIVA 2024, DAL 31 MAGGIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024**

PREMESSO CHE il Comune di Messina intende promuovere l'attrattiva del proprio territorio perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono lungo le località balneari nord e sud della Città, quali elementi di caratterizzazione e identificazione del marketing turistico locale;

CONSTATATO CHE nel corso della stagione balneare estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti sul territorio comunale è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, che si caratterizzano per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica messinese e/o per scopi solidaristici, culturali e sociali;

CONSIDERATA altresì, la notevole frequentazione - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosissimi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

CHE tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;

CHE sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RILEVATO CHE comunque pervengono numerose segnalazioni da parte di residenti nelle zone rivierasche della Città, che lamentano emissioni sonore intollerabili provenienti dai locali che si trovano in particolare, lungo la riviera nord, facendo riferimento sia ai Lidi balneari che organizzano trattenimenti danzanti ex art. 69T.U.L.P.S., che ai locali dotati di licenza di P.S.;

TENUTO CONTO CHE a seguito dei controlli da parte della Polizia Municipale, sia nell'espletamento di attività proprie, che per quelle di controllo dell'ordine pubblico disposte dalla Questura di Messina, sono solite emergere situazioni di criticità nella gestione degli eventi musicali e danzanti con l'approssimarsi della stagione estiva;

CHE altresì il periodo estivo determina una indubbia riacutizzazione del fenomeno della movida, in quanto rappresenta il momento dell'anno in cui la cittadinanza e i turisti presenti in città sono soliti la sera prolungare le ore da trascorrere all'aperto;

RITENUTO dovere comunque garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

DATO ATTO CHE l'Ordinanza Sindacale n. 105 del 30.05.2023, avente decorrenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2023, e con la quale, in merito agli orari delle attività di intrattenimento musicale e/o danzanti nei pubblici esercizi, sono stati stabiliti gli orari operando una distinzione tra i locali che operano con licenza ex art. 69 TUPLS e quelli che invece operano con licenza di P.S. ex art. 68 TULPS;

CHE altresì, con successiva O.S. n. 150 del 30.06.2023 sono stati rimodulati gli orari dell'attività di intrattenimento musicale e/o danzante, anticipando di trenta minuti la sospensione di emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all'aperto;

CONSIDERATO per quanto sopra enunciato che la validità dei suddetti provvedimenti sindacali n. 105/2023 e n. 150/2023 è stata stabilita con decorrenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2023;

RITENUTO dunque dovere disciplinare gli orari di esercizio delle attività musicali anche in vista dell'imminente stagione estiva 2024, con decorrenza dal 31 maggio 2024 al 30 settembre 2024;

VISTI, in particolare:

l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";

il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;

il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";

il D. Lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano...(omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";

l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "*il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [..]*".

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";

il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;

la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 154 marzo 1997, n. 59*";

lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

Dal 31 maggio 2024 sino al 30 settembre 2024, nel territorio del Comune di Messina, l'osservanza dei seguenti orari per l'emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all'aperto:

- **LUNEDÌ non è consentita alcuna attività musicale;**
- **DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA**, per i pubblici esercizi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Organi competenti, fermo restando il divieto di organizzare

e svolgere attività danzante, è consentita l'organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 00.30 del giorno seguente;

- **DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA**, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.30;
- **RIMANE CONSENTITA DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA** l'emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo in tutti i pubblici esercizi.

ORDINA altresì

- 1 **agli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nel territorio comunale di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 23.00 e sino alle ore 7.00.**
- 2 **A partire dalle ore 19.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.**

STABILISCE

- 1 A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare.
- 2 I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate;

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nelle Sezioni Amministrazione trasparente e Informazioni;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina. Ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata in misura fissa, pari a euro 450,00.

AVVISA altresì

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad **€ 200.00**;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 pari ad **€ 350.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni**;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 pari ad **€ 500.00**, oltre **all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni**.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco Dirigente il dott. Salvo Puccio.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – ufficiogabinetto@comune.messina.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa